

CLAUSOLE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE

Il contraente (o i contraenti) della convenzione devono presentare, prima della stipula, polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) con durata minima fino alla data di consegna delle opere come definita nella bozza di convenzione. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) **oggetto dell'assicurazione**: la società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività descritte ed a quelle preliminari, concorrenti, conseguenti, accessorie, collegate e complementari svolte ovunque, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato. Nella descrizione del rischio devono essere indicate le particelle oggetto di convenzione.
- b) **massimale** non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per persona e per cosa;
- c) **tacito rinnovo** alla scadenza e periodicità almeno annuale alle scadenze successive;
- d) **rinuncia alla rivalsa** nei confronti del Comune di Trento;
- e) il Comune di Trento deve essere considerato terzo ai sensi di polizza (o comunque non devono essere previste eccezioni di sorta in merito alla **qualifica di terzo**);
- f) deve essere prevista (o, quantomeno, non esclusa) la **copertura dei danni alle opere in costruzione o alle cose sulle quali si eseguono i lavori** (eventualmente con un sottolimito per sinistro, comunque non inferiore a Euro 80.000,00);
- g) deve essere prevista (o, quantomeno, non esclusa) la **copertura dei danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori** (eventualmente con un sottolimito per sinistro, comunque non inferiore a Euro 50.000,00);
- h) nel caso in cui vi sia più di un contraente, la polizza deve essere intestata a tutti i soggetti che stipulano la convenzione;
- i) per consentire l'analisi completa della polizza, oltre al certificato di polizza, devono essere presentate anche le condizioni generali.